

DDI: Contratti di ricerca per giovani leader scientifici

PROGRAMMA **PARTITO DEMOCRATICO** 9 aprile 2008

Riteniamo necessario non solo investire maggiori risorse, ma garantire contemporaneamente massima libertà alle buone idee e ampia fiducia alla curiosità dei ricercatori, soprattutto giovani e non ancora strutturati nelle tradizionali sedi di ricerca.

La presente legge intende pertanto creare una nuova modalità di sostegno alla ricerca, basata su tre assi fondamentali:

Piena autonomia del ricercatore nel definire il proprio progetto, rigoroso sistema di valutazione analogamente a quanto avviene in Europa, incremento delle risorse pubbliche e incentivi fiscali alle imprese che intendono partecipare al finanziamento della ricerca.

Proponiamo un contratto di ricerca per giovani leader scientifici.

Secondo questa proposta il Ministero dell'Università e della Ricerca può finanziare con 250.000 euro l'anno i progetti reputati "eccellenti" da appositi comitati, attraverso il sistema della valutazione tra pari.

I comitati di valutazione sono costituiti dalla Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca, alla quale spetta anche la nomina di esperti per la valutazione in itinere del progetto.

La scelta dell'Università o dell'ente pubblico presso il quale svolgere l'attività di ricerca compete al leader scientifico.

Il contratto di ricerca è siglato tra il ricercatore, il Ministro dell'Università e ricerca e l'Ateneo ospite e garantisce al proponente piena autonomia nella direzione scientifica del progetto.

Anche i ricercatori stranieri possono partecipare, purché siano disposti a svolgere la propria attività in Italia.

Unico requisito richiesto – oltre alla bontà delle proprie idee - è il possesso del titolo di dottore di ricerca, ultimo livello della formazione universitaria ma anche early stage researcher, poiché il dottorato forma gli studenti laureati alla ricerca con la ricerca.

Il titolo deve essere conseguito da non oltre otto anni, al fine di agevolare il talento dei giovani.

Infine, il presente provvedimento consente di cumulare al finanziamento pubblico anche quello privato.

Le imprese che sosterranno economicamente i progetti selezionati, anche al fine di innovare la propria attività ed acquisire maggiore competitività, usufruiranno di adeguate agevolazioni fiscali.

Quadro di riferimento

La strategia di Lisbona dell'Unione Europea ha posto al centro del proprio piano programmatico l'idea che il sapere e la ricerca scientifica costituiscono il motore dell'innovazione: sostenere l'occupazione migliorando anche la qualità dei posti di lavoro, realizzare una crescita economica sostenibile e determinare una maggiore coesione sociale nell'ambito di un'economia basata sulla conoscenza.

Investire in sapere e ricerca è oggi l'imperativo categorico per ogni paese che voglia essere all'altezza delle sfide lanciate dall'economia internazionalizzata.

In Italia:

le risorse pubbliche sono insufficienti, soffrono di troppi vincoli burocratici, l'investimento di finanziamenti privati è quasi inesistente.

1. Dati a confronto

Il mondo investe in ricerca e sviluppo il 2,1% della ricchezza che produce. In Italia l'investimento in ricerca è solo dell'1,1% del Pil.

(Ad es. la Corea del Sud, che ha un Pil più basso del nostro del 40%, investe in termini assoluti quanto l'Italia e la Spagna messe insieme.)

In Giappone e negli Stati Uniti le industrie private investono in ricerca e sviluppo il 2% della ricchezza nazionale. In Italia analogo impegno raggiunge solo lo 0,4%.

(A tale risultato contribuisce certamente il carattere del sistema produttivo italiano, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, che incontrano maggiori difficoltà nella competizione sull'innovazione rispetto alla grande industria nazionale e internazionale. A questo particolare tessuto produttivo occorrono incentivi specifici per favorire l'investimento in ricerca)

2. Il sistema italiano della ricerca è di alto livello per qualità

Un caso per tutti, quello dei ricercatori italiani che hanno partecipato al programma IDEAS indetto dal Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC): su 9000 "idee", presentate da giovani ricercatori, ne sono state selezionate 300, giudicate eccellenti e tra queste, ben 35 sono state proposte da italiani. Il nostro paese ha quindi conseguito un esito migliore rispetto a Francia e Regno Unito, ed è risultato secondo solo dopo la Germania.

Tuttavia, 13 dei 35 vincitori italiani hanno deciso di svolgere la propria ricerca all'estero: quindi, se l'Italia mette a disposizione dei giovani le opportunità per far scaturire "buone idee", non riesce ad offrire le strutture e le risorse perché quelle idee possano concretarsi in un progetto.

Inoltre per l'Ocse i ricercatori italiani nel quinquennio 2000/2004 hanno raggiunto una produttività media superiore a quella europea del 67%.

La nostra ricerca è elevata per qualità, poiché di alto livello è il nostro sistema di formazione superiore.

Articolo 1

(Contratti di ricerca per giovani leader scientifici)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, bandisce, entro il 31 marzo di ciascun anno, contratti di ricerca quadriennali, rinnovabili una sola volta per un ulteriore biennio, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti presentati da giovani ricercatori italiani e stranieri negli ambiti della ricerca scientifica, che ne assumono la qualità di responsabili scientifici, di seguito indicati "leader scientifici".
2. Il bando garantisce procedure valutative e selettive celeri, trasparenti e allineate agli standard internazionali, assicurando comunque che l'attività di ricerca di ciascun contratto possa essere iniziata entro il 30 settembre dell'anno solare di riferimento.
3. Alla data di scadenza del bando il presentatore di ciascun progetto deve aver conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente rilasciato da un'università straniera, da non più di otto anni.
4. Il progetto di ricerca deve essere svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal leader scientifico con il consenso dell'istituzione.
5. Il contratto di ricerca è stipulato tra il Ministero dell'università e della ricerca, l'università o l'ente pubblico di ricerca prescelto e il leader scientifico. Nel contratto sono stabilisce tutte le condizioni per lo svolgimento del progetto, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, fermo restando che spetta al leader scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca.
6. Il corrispettivo economico complessivo di ciascun contratto triennale non può essere superiore a un milione di euro e viene versato soluzione annuali all'università o ente di ricerca interessato. Nel caso in cui il leader scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede del progetto. La gestione amministrativa e contabile del finanziamento assegnato dal Ministero avviene, sotto la responsabilità del leader scientifico, in deroga ad ogni disposizione o norma di natura statutaria, in materia di contabilità pubblica.
7. Il contratto prevede il pagamento di tutte le spese della ricerca, ivi compreso il trattamento economico del leader scientifico e di eventuali collaboratori, dal medesimo indicati. Stabilisce altresì la quota annuale che viene trattenuta dall'università o dall'ente di ricerca interessato a titolo di rimborso forfetario delle spese generali sostenute dall'istituzione per lo svolgimento della ricerca.
8. Il leader scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento economico complessivo lordo annuo del leader scientifico è stabilito nel contratto di ricerca e, comunque, non può essere superiore ad un terzo dell'assegno.
9. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari (peer review) affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso.
10. Ciascun comitato è costituito dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca e valuta i progetti afferenti agli ambiti della ricerca scientifica, sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale

comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno metà di loro devono provenire da università o centri di ricerca non italiani.

11. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione al termine del primo biennio da parte di esperti nominati dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di finanziamenti ministeriali adeguati.

12. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuto alle imprese che concorrono al finanziamento del progetto di ricerca di cui alla presente legge.

indice Norme